

Circolare n. 423

I.I.S.S. "E. Majorana" Martina Franca (TA)
Prot. 0011644 del 25/08/2026
VII (Uscita)

Martina Franca, 25 agosto 2026

Al personale docente
con contratto a T.D.

Alla DSGA
Ufficio personale
All'Albo
Ad amm.ne trasparente
Al sito

OGGETTO: **Richiesta ferie personale con contratto a tempo determinato – a. s. 2026/2027.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art. 10 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35 e 38;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare gli articoli 13 e 14;
VISTO l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27 marzo 2025 prot. AOODGPER 0075233;
VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione n. 883 del 2026;

COMUNICA QUANTO SEGUE:

il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato, in data 27 marzo 2025, la nota prot. n. AOODGPER 0075233 avente come oggetto **Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato**, per fornire un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia. Tanto a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l'aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico e alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e n. 16715/2024.

Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le ferie costituiscono un diritto sociale fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruite durante l'anno scolastico, in

particolar modo nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente.

La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dallo articolo 38 comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative". All'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili infatti solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, poi, ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato". Con specifico riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, ha stabilito che il personale docente non di ruolo non può essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di formale richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. La suprema Corte ha chiarito che il docente con contratto a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva

Alla luce del suesposto quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, la nota ministeriale chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

Con la recente sentenza n. 883 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni. La pronuncia fa seguito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Torino. La Suprema Corte ha chiarito quanto segue:

- **Periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (es. vacanze di Natale, Pasqua, ponti):** In questi periodi, definiti dai calendari scolastici regionali, la legge stessa (art. 1, co. 54, L. 228/2012) individua i giorni in cui il personale docente "fruisce" delle ferie. *La Cassazione interpreta questa disposizione come un'assegnazione automatica delle ferie. Di conseguenza, il docente non ha bisogno di un invito formale da parte del dirigente scolastico per goderne. Se il docente non chiede di prestare servizio o di utilizzare diversamente quel tempo, si presume che sia in ferie. La mancata fruizione in questi periodi, pertanto, non dà diritto all'indennità sostitutiva, in quanto il lavoratore è stato*

messo ex lege in condizione di godere.

- **Periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno:** In questo lasso di tempo, i docenti non sono automaticamente in ferie, poiché potrebbero essere impegnati in attività funzionali all'insegnamento (scrutini, esami, attività valutative). Per questo periodo, il docente ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a fruirne, con l'espresso avvertimento che la mancata fruizione comporterà la perdita del diritto e della relativa indennità. L'onere della prova grava interamente sul datore di lavoro.
- **Festività soppresse (Legge 937/1977):** le quattro giornate di riposo vengono assimilate alle ferie. Per i docenti con contratto a tempo determinato devono essere fruite entro il termine dell'anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni.

Di conseguenza, tutto ciò premesso, in via preventiva, per chiarezza e trasparenza,

- **Si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a pianificare per tempo le ferie alla luce del suesposto quadro normativo, con particolare riferimento alla più recente sentenza della Cassazione.**
- **Nel caso in cui tale pianificazione riguardi il periodo compreso tra l'inizio del nuovo anno scolastico (1^a settembre) e l'inizio effettivo delle attività didattiche (14 settembre), nonché tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, i docenti sono invitati a richiedere le ferie per i giorni in cui non sono impegnati in attività istituzionali programmate dalla scuola e/o da organi superiori, pena la perdita irrimediabile del diritto e della relativa indennità.**

SINTESI DEI TEMPI E PERIODI DI GODIMENTO DELLE FERIE:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni con esclusione dei giorni eventualmente destinati ad attività di verifica nonché alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività pubblicato contestualmente a tale circolare;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, durante i "ponti";
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto e indicati nel calendario scolastico;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di maturità o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio, degli esami di maturità nonché alle eventuali attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.

Con riferimento dunque ai periodi di sospensione delle attività didattiche durante l'anno scolastico, l'assenza di domanda volontaria determina la perdita tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva. Salvo diverse specifiche istanze per la fruizione di altre tipologie di congedi, il docente con contratto a T.D. sarà considerato in ferie nei giorni di sospensione delle attività.

L'assenza di domanda volontaria non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel

caso di contratti al 30 giugno). Per il personale con contratto al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva di ferie in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

All'atto della presa di servizio tutti i docenti con contratto a tempo determinato saranno invitati a sottoscrivere apposita comunicazione loro indirizzata, individuata quale strumento per assolvere l'onere probatorio informativo in materia di godimento delle ferie.

**Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele**

(F.to digitalmente)